Casa del Sacro Cuore

SCUOLE DIOCESANE
LODI

Regolamento d'Istituto

Sede amministrativa: via Legnano, 24 - 26900 Lodi • amministrazione@psdlodi.it • www.psdlodi.it

ORARIO FUNZIONAMENTO ISTITUTO

Art. 1 – Attività didattica

L'attività didattica dell'Istituto è articolata, per ciascun ordine di scuola, secondo l'orario riportato nella tabella seguente.

INFANZIA:

- **Dal lunedì al venerdì**
- **Dalle ore 8:00 alle ore 16:00**

PRIMARIA

- **Dal lunedì al venerdì**
- **Dalle ore 8:30 alle ore 16:00**

SECONDARIA 1°

- **Dal lunedì al venerdì**
- **Dalle ore 8:00 alle ore 13:30**

Art. 2 – Uffici Amministrativi – Orario di ricevimento

- Dal lunedì al venerdì: 8:30 - 10:00
- Mercoledì: 8:30 – 10:00; 14:00 – 17:00

IL **RETTORE DON CARLO GROPPI** riceve su appuntamento.
IL **COORDINATORE DIDATTICO PROF.ssa GIUSEPPINA VIGNATI** riceve su appuntamento.

VIGILANZA, PERMESSI, GIUSTIFICAZIONI, ESONERI

Art. 3 - Vigilanza sugli alunni

La vigilanza sugli alunni è affidata "in primis" ai docenti per l'intero periodo di permanenza degli alunni stessi nell'edificio scolastico. Il personale non docente collabora alla vigilanza sugli alunni in particolare nei momenti di ingresso e uscita dalla scuola e sorveglia gli spostamenti nell'ambito dell'edificio durante le lezioni. Al personale non docente viene, inoltre, affidata la sorveglianza delle classi temporaneamente prive del docente, o durante i momenti di cambio dell'ora e degli intervalli.
Durante l'intervallo del mattino

- è prevista una sorveglianza accurata nei saloni, nelle zona adiacenti i servizi igienici e nei corridoi;
- non è consentito recarsi o sostare in portineria se non per motivi particolari.
- non è consentito recarsi su altri piani dell'edificio scolastico.

Particolare attenzione viene riservata agli ingressi per l'intera durata delle attività didattiche.
Non è ammessa la presenza di minori incustoditi all'interno della scuola al di fuori dell'orario scolastico (ad esempio in occasioni di assemblee e colloqui).
Gli spostamenti degli alunni, soprattutto di quelli in situazione di difficoltà, devono avvenire sotto il controllo del personale docente o ausiliario.

Art. 4 - Ingresso/uscita degli alunni

Gli alunni entrano a scuola al suono della campana sotto la sorveglianza del personale ausiliario. I genitori possono accompagnare i rispettivi figli fino all'ingresso della scuola, non nei locali interni o nelle aule.
Al termine delle lezioni l'uscita degli studenti avviene sotto la sorveglianza del docente dell'ultima ora coadiuvato dai collaboratori scolastici. Gli spostamenti all'interno della scuola dopo le lezioni mattutine per il raggiungimento della mensa sono controllati dai collaboratori scolastici.
Per la Scuola Primaria e dell'Infanzia, gli insegnanti vigilano affinché gli alunni, alla fine delle lezioni, siano affidati ai genitori o a una persona maggiorenne delegata.

Art. 5 – Assenze, giustificazioni

Le assenze, anche di un solo giorno, devono essere giustificate da un genitore (o da chi ne fa le veci) al docente in servizio alla prima ora, esclusivamente tramite il diario scolastico. In caso di mancata giustificazione, lo studente è ammesso in classe, ma deve giustificare entro il giorno successivo; in caso contrario, la Direzione si riserva di contattare telefonicamente la famiglia. La mancata giustificazione tempestiva viene annotata sul registro di classe. Per assenze ripetute e ingiustificate la scuola provvede a contattare la famiglia. In caso di periodi prolungati di assenze ingiustificate, il DS, dopo gli opportuni accertamenti, informa le Autorità Civili competenti.
Prima del rientro a scuola, tutti gli alunni assenti sono tenuti a informarsi personalmente sul lavoro svolto in classe, sui compiti assegnati e sulle verifiche programmate.

Art. 6 - Ingressi posticipati e uscite anticipate

In caso di necessità, i genitori possono chiedere, tramite il diario scolastico, l'uscita anticipata del proprio figlio previa autorizzazione del DS o del personale delegato. Gli alunni devono essere accompagnati da un genitore o da persona maggiorenne espressamente delegata; all'interno della scuola primaria, la richiesta di uscita anticipata dovrà essere inoltrata tramite diario e confermata con la compilazione di apposito modulo al momento dell'uscita. Nella scuola primaria, il ritardo superiore ai cinque minuti viene considerato ingresso posticipato. Al terzo ritardo i docenti danno comunicazione scritta alla famiglia avvertendo al contempo il DS.
Eventuali uscite dalla scuola degli alunni iscritti ai laboratori o altre attività pomeridiane al termine delle lezioni mattutine (ore 13:30) dovranno essere giustificate.
Eventuali ingressi posticipati devono essere giustificati tramite diario al docente di classe. Il docente è tenuto a segnalare al DS ritardi ripetuti.

Art. 7 – Esonero mensa

Gli alunni iscritti ai laboratori pomeridiani, se hanno optato per il servizio mensa, sono tenuti alla loro frequenza in modo continuativo; non sono ammesse uscite e rientri dall'edificio scolastico per nessun motivo. Anche coloro che usufruiscono solo del servizio mensa all'interno della scuola, pur non frequentando i laboratori pomeridiani, sono tenuti a giustificare sul diario l'occasionale uscita anticipata.
Per il servizio mensa, eventuali variazioni al menù dovute a motivi di salute o religiosi devono essere richieste all'inizio dell'anno scolastico o all'insorgere di eventuali problemi, per il tramite della segreteria dell'istituto, all'Ente Gestore della refezione scolastica.

Art. 8 – Esonero Scienze Motorie

L'esonero temporaneo o per l'intero anno scolastico dall'attività di Scienze Motorie è concesso dal Dirigente Scolastico a seguito di domanda presentata dai genitori, corredata da certificato medico.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

La collaborazione tra scuola e famiglia è finalizzata alla promozione del successo formativo di ciascun ragazzo al fine di sostenerne le aspirazioni e a valorizzarne le capacità.
La partecipazione diretta dei genitori, oltre quanto previsto per gli organi collegiali, alla vita della scuola è favorita e stimolata in vista di un contributo costruttivo alla progettazione dei Piani Didattici Personalizzati o dei Piani Educativi Individuali.

Art. 9 - Strumenti di comunicazione

Le informazioni ordinarie della scuola rivolte alla famiglia possono avvenire nei seguenti modi:

- circolare del Coordinatore Didattico o del Rettore;
- comunicazione attraverso registro on line o comunicazione scritta sul diario. I genitori sono tenuti a controllare costantemente e a firmare con puntualità gli avvisi.

Le informazioni relative alla valutazione delle prove scritte/orali avvengono tramite:

- registro on line;
- consegna dell'elaborato in visione su richiesta scritta da parte della famiglia. La copia potrà essere consegnata in formato digitale o cartaceo.

Art. 10 - Incontri Scuola-Famiglia

I rapporti Scuola-Famiglia sono articolati nel seguente modo:

- incontri con le famiglie degli allievi frequentanti le classi quinte della scuola primaria, finalizzati alla conoscenza dell'istituzione scolastica e del PTOF;
- assemblea di classe all'inizio dell'anno scolastico per illustrare la programmazione didattica e per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe;
- incontri individuali in occasione della distribuzione della Scheda di Valutazione quadrimestrale;
- incontri individuali interquadrimestrali pomeridiani (novembre e marzo/aprile) per informare le famiglie degli alunni sull'andamento educativo-didattico secondo modalità comunicate di volta in volta ai genitori;
- colloqui individuali con i docenti, previo appuntamento da concordare sul diario. Tali incontri consentono, rispetto ai precedenti, di trattare in maniera più approfondita e ampia le singole situazioni.

SICUREZZA E SALUTE

Art. 11– Accesso all'edificio scolastico

Nessuna persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico può accedere alla scuola durante lo svolgimento delle attività didattiche.
Dopo l'ingresso degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso agli edifici escluse quelle in cui presta servizio continuo di vigilanza il personale addetto (sede centrale).

Art. 12 – Ingresso genitori

Non è consentita la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio e al termine delle attività didattiche.
L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio.
I genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria I° possono accedere ai locali scolastici solo dopo aver concordato l'appuntamento col docente interessato.
È consentito l'accesso dei genitori membri della commissione mensa, limitatamente ai locali della cucina e del refettorio. In nessun caso i medesimi possono interferire nella relazione educativa, che resta di esclusiva competenza dei docenti.

Art. 13 - Regolamento Sicurezza

1. Ai sensi del TU 81/08, successivamente integrato dal D.M 382/98, viene redatto e periodicamente aggiornato un documento di rilevamento e valutazione dei rischi presenti in ogni edificio scolastico.
2. Sulla base del documento di valutazione il DS adotta le misure più opportune per ridurre/eliminare i fattori di rischio evidenziati.
3. Gli alunni e il personale docente, amministrativo e ausiliario in servizio in ogni plesso vengono annualmente informati circa i comportamenti da tenere in caso di emergenza e istruiti sugli accorgimenti da rispettare in situazione di normalità per salvaguardare la propria salute e sicurezza. Le iniziative di formazione sulla sicurezza verranno opportunamente e preventivamente calendarizzate in modo da ottimizzarne l'inserimento nel contesto dell'educazione alla salute.
4. Gli operatori scolastici e gli alunni sono invitati al rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza (Piano di emergenza All. n.6) e a segnalare situazioni e comportamenti che possono costituire motivo di rischio per l'incolumità generale.
5. Tutti gli operatori e gli utenti sono tenuti a rispettare le disposizioni normative (debitamente espose) sul divieto di fumo in luoghi pubblici.

6. In ciascuna scuola vengono individuati annualmente gli incaricati del Servizio di Prevenzione e Protezione a cui vengono fornite specifiche indicazioni per lo svolgimento dei propri compiti rispetto alla gestione dell'emergenza e al primo soccorso sanitario. In particolare per tali "figure sensibili" si prevede un piano di formazione periodico.
7. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sulla Sicurezza, l'Istituto può avvalersi di consulenze specialistiche non reperibili al proprio interno.

Art. 14 – Infortunio/malore

In caso di infortunio o di malore, il personale della scuola presta le prime cure e provvede ad informare immediatamente la famiglia dell'alunno nonché a denunciare l'accaduto alla segreteria dell'Istituto. Qualora né la famiglia né eventuali delegati siano reperibili, ci si rivolge al Pronto Soccorso.

Art. 15 – Somministrazione farmaci

Per la somministrazione di farmaci e/o gestione dispositivi medici si rimanda al *Nuovo Protocollo quadro d'intesa tra Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la somministrazione di farmaci e/o gestione dispositivi medici a scuola - precisazioni*.

SPAZI E ATTREZZATURE

Art. 16 - Laboratori

I docenti e gli alunni possono utilizzare gli spazi della scuola, interni ed esterni, garantendo la cura e la custodia del materiale didattico e degli arredi.
L'utilizzo dei laboratori di informatica e delle aule speciali (Scienze, Tecnologia, Arte, Teatro, Audiovisivi, Biblioteca, Palestre) deve essere effettuato esclusivamente alla presenza dell'insegnante che ha in carico la classe/gruppo di alunni.
Tutti gli spazi attrezzati sono chiusi e le chiavi sono custodite in segreteria e/o presso il personale ausiliario dei vari piani e ad essi vanno restituite dopo l'uso.
In caso di danni arrecati alle attrezzature e ai materiali si rimanda a quanto previsto dal "Regolamento di disciplina".

Art. 17 – Utilizzo spazi esterni della scuola secondaria 1°

Non è consentito l'accesso ed il parcheggio degli autoveicoli negli spazi di pertinenza della scuola, se non su esplicita autorizzazione del Rettore o dal Coordinatore Didattico.
Sono autorizzati ad accedere ai cortili i veicoli degli operatori addetti alla manutenzione e alle forniture, i veicoli per l'accompagnamento di alunni disabili, qualsiasi alunno/genitore espressamente autorizzato dal Rettore o dal Coordinatore Didattico.
Le biciclette (degli alunni e del personale della scuola) devono essere sistemate in modo ordinato solo ed esclusivamente nelle aree destinate a tali mezzi.
In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di funzionamento e di uso degli spazi interessati, il Rettore può adottare provvedimenti a carattere restrittivo.
Tutti gli spazi esterni della scuola possono essere utilizzati dagli alunni che, sotto la sorveglianza dei docenti, sono tenuti a mantenere comportamenti rispettosi dell'ambiente e delle persone.

Art. 18 - Utilizzo apparecchi audiovisivi/multimediali

Gli apparecchi audiovisivi/multimediali possono essere utilizzati nelle classi, nei laboratori e/o in aula magna previa prenotazione e alla presenza di un docente.
L'utilizzo degli schermi digitali è consentito solo in presenza dei docenti.

Art. 19 – Uso dei mezzi di comunicazione

Telefono. L'utilizzo dei telefoni dell'Istituto è consentito solo per le urgenze e alla presenza del personale di portineria.
Telefoni cellulari. I telefoni cellulari degli alunni devono essere consegnati al personale preposto all'ingresso

della scuola RIPONENDOLI IN UN SACCHETTO CON IL PROPRIO NOME. Non è pertanto consentito il loro utilizzo in alcun modo nel periodo di permanenza all'interno della scuola (CM 3392 del 16/06/2025).
La scuola non risponde di eventuali danneggiamenti, smarrimenti o furti del telefono cellulare. Le famiglie che ritenessero, per soggettive motivazioni, di dare comunque in uso ai propri figli il telefono cellulare, sono tenute a far rispettare quanto indicato nel regolamento.
Si ricorda che genitori/alunni possono utilizzare per comunicazioni urgenti le linee telefoniche dell'istituto.
Durante le uscite didattiche il telefono cellulare non potrà essere utilizzato.
Gli alunni che dovessero contravvenire alle sopraindicate regole potranno incorrere in provvedimenti disciplinari, secondo le norme previste dal Regolamento di disciplina.

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 20 – Partecipazione

Le uscite sono parte integrante della programmazione didattica per cui tutti gli alunni sono tenuti a parteciparvi; tuttavia, in presenza di motivazioni valide, si autorizza l'uscita o il viaggio con l'adesione di almeno tre quarti della scolaresca. Essendo quindi attività educative e didattiche a tutti gli effetti, anche se vissute in un contesto ambientale diverso da quello consueto, valgono gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone che sono alla base di ogni momento scolastico.
Si prevedono interventi specifici di sostegno economico per garantire agli alunni di famiglie in difficoltà la partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione, sulla base delle segnalazioni scritte del docente coordinatore di classe.
La partecipazione dell'alunno è vincolata all'autorizzazione da parte dei genitori, comunicata esclusivamente all'indirizzo email uscite.didattiche@dad.psdlodi.it, recando in oggetto: *Denominazione della gita* - Nome e Cognome del/dei figlio/figli - classe.

Art. 21 – Versamento quote

Le quote di partecipazione sono versate generalmente dalla famiglia tramite bonifico o tramite RID, per quote più consistenti e per chi lo utilizza normalmente. In alcune visite come quelle sul territorio, e comunque come descritto nella circolare, si può prevedere il pagamento in contanti. La partecipazione dell'alunno è vincolata al versamento completo della quota prevista.

Art. 22 – Rimborsi

In caso di mancata partecipazione al viaggio di istruzione da parte dell'alunno per malattia improvvisa, certificata da documentazione medica con data antecedente o contemporanea alla data programmata di partenza, all'alunno assicurato verrà rimborsata la spesa sostenuta, secondo le condizioni previste dalla compagnia assicurativa di riferimento e dall'agenzia di viaggi incaricata. In nessun caso i rimborsi potranno essere effettuati dalla scuola stessa.

Art. 23 - Accompagnatori

Si prevede la presenza di un accompagnatore, mediamente, per ogni gruppo di 15 alunni. Per le uscite nel territorio di breve durata è consentita la presenza di un solo docente per classe.
Gli alunni diversamente abili gravi sono accompagnati dall'assistente educativo ed eventualmente da un docente.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 24 – Finalità

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (Statuto delle studentesse e degli studenti, All. n. 1).

Art. 25 - Sanzioni disciplinari

Doveri	Mancanze	Sanzioni e azioni di responsabilizzazione che valgono per tutte le mancanze	Organo competente
Frequenza regolare	Assenze non autorizzate dalla famiglia		
Garantire la regolarità delle comunicazioni scuola-famiglia	Non recapitare e/o alterare le comunicazioni scuola-famiglia e le valutazioni/verifiche		
Comportamento corretto e collaborativo nell'ambito dell'attività didattica	- Disturbo alla lezione. - Mancata esecuzione dei compiti assegnati. - Dimenticanze ripetute del materiale scolastico. - Utilizzo di oggetti non pertinenti all'attività didattica. - Possesso di oggetti potenzialmente pericolosi	1. Richiamo verbale. 2. Comunicazione alla famiglia. 3. Nota disciplinare sul registro di classe. 4. Risarcimento del danno procurato. 5. Riparazione diretta del danno procurato. 6. Sospensione dalle uscite didattiche con obbligo di frequenza. 7. Sospensione dalle attività scolastiche con obbligo di frequenza per compiti utili a se stesso e alla comunità scolastica. 8. Per l'allontanamento non superiore a quindici giorni si rimanda all'art.4, comma 8 dello Statuto degli studenti. 9. Per l'allontanamento superiore a quindici giorni si rimanda all'art.4, comma 9 dello Statuto degli studenti.	**A seconda della tipologia e della gravità dell'infrazione, gli organi competenti sono individuati nel** **- singolo docente** **- consiglio di classe** **- coordinatore didattico/rettore**
Comportamento educato e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni	- Linguaggio, atteggiamenti, gesti offensivi. - Minacce. - Aggressione verbale o fisica. - Mancato rispetto della proprietà altrui.		
Utilizzo corretto delle strutture, delle strumentazioni e dei sussidi didattici della scuola	- Danneggiamento volontario o colposo. - Utilizzo improprio.		
Comportamento corretto e responsabile nel corso di visite guidate e viaggi di istruzione	- Linguaggio, atteggiamenti e gesti offensivi. - Negligenza e scarso rispetto verso la proprietà altrui. - Mancato rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza.		
Divieto di utilizzo del cellulare / smartphone a scuola	**Qualsiasi uso del cellulare / smartphone**	**V. punti 1-9** **Ritiro immediato**	

I PROVVEDIMENTI ADOTTATI VERRANNO COMUNICATI INTEGRALMENTE IN FORMA SCRITTA ALLA FAMIGLIA

Art. 26 - Criteri regolativi

Le sanzioni di cui all'art. 36:

- sono sempre temporanee;
- tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l'episodio:
- devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del

danno;
- vanno comminate dopo aver invitato l'alunno ad esporre le proprie ragioni;
- non possono influire sulla valutazione del profitto.

Art. 27 - Allontanamento dalla comunità scolastica

In caso di mancanze particolarmente gravi è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.
Il provvedimento di sospensione viene disposto direttamente dal Dirigente Scolastico o su delibera del Consiglio di classe.
Nei periodi di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori per garantire la continuità dell'istruzione.

Art. 28 - Disposizioni finali

Il regolamento di disciplina viene reso noto ad alunni, docenti e genitori all'inizio di ogni anno scolastico.

ALLEGATO 1

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

DPR 24 giugno 1998, n. 249

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con disabilità;
e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;

f-bis. l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle del sistema nazionale di istruzione individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello

studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

6. Le sanzioni che comportano allontanamento delle lezioni sono sempre adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dalla scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

8-bis. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.

8-ter. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (**PTOF**), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell' istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

8-quater. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

8-quinquies. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui comma 5.

8-sexies. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un

percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire

un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.

1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 6 (Disposizioni transitorie e finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola secondaria di primo grado.

1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

3-bis. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4, comma 8-ter, quinto periodo, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1998

SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1998

Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 25